



CONFIDI SARDEGNA

Statuto

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 12 Maggio 2016

Articolo 1- DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente denominata "Consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della Sardegna - società cooperativa per azioni".
2. La Società può anche essere più brevemente denominata "Confidi Sardegna S.c.p.a.".

Articolo 2 – SEDE

- 1.La società ha sede legale e direzione generale nel Comune di Cagliari, all'indirizzo che risulta dal Registro delle Imprese competente.
- 2.Con delibera dell'Assemblea straordinaria possono essere istituite, modificate e sopprese, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.
- 3.Il Consiglio di amministrazione può all'interno dello stesso Comune modificare la sede legale e la direzione generale nonché istituire, modificare e sopprimere succursali, agenzie, uffici e filiali.

Articolo 3 – DURATA

1. La società ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte ovvero anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.
2. I soci che non hanno concorso alla deliberazione di proroga hanno diritto di recedere dalla società.

Articolo 4 – OGGETTO

- 1.La Società è iscritta nell'albo di cui all'art.106 del Testo Unico Bancario (TUB) e svolge, pertanto, in misura prevalente, nei confronti delle imprese consorziate o socie, l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le seguenti attività:
 - a)prestazione di garanzie a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, con la finalità di rimborso delle imposte a favore delle imprese consorziate o socie;

b)gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Testo Unico Bancario (TUB), di fondi pubblici di agevolazione;

c)stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del Testo Unico Bancario (TUB), di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

2.La Società può, in via residuale, concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell' art.106 del Testo Unico Bancario (TUB), comma 1, nei limiti massimi stabiliti dalle vigenti disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari. Entro tali limiti la Società può anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle imprese.

3.La Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere, nei confronti delle imprese consorziate, socie e non associate, i servizi accessori e connessi allo sviluppo sia dell'attività prevalente sia dell'attività residuale della stessa Società, con finalità coerenti alle predette attività (tra i quali, i servizi di consulenza in materia di finanza di impresa nonché la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari ed altri soggetti operanti nel settore finanziario). Inoltre, la Società – nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle riserve di attività previste dalla legge – può svolgere i servizi strumentali e ausiliari all'attività prevalente e residuale prestati della Società stessa (tra i quali, l'acquisto di immobili funzionali alle predette attività , prevalenti e residuali, e la gestione degli stessi immobili, secondo le disposizioni vigenti).

4.La Società può acquisire partecipazioni secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Vigilanza e può costituire, presso i soggetti finanziatori delle imprese Socie, "fondi monetari" con funzioni di garanzia.

Articolo 5 - MUTUALITA' PREVALENTE ED AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile e dell'articolo 13, comma 18 e 19, della legge 326/2003:

- è fatto divieto alla società di distribuire ai soci dividendi, ristorni, riserve ed avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche in caso di scioglimento della società ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio;
- la società è obbligata a devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, al Fondo di garanzia interconsortile "Intergaranzia Italia S.r.l." o, in mancanza, ai Fondi di garanzia ai quali la società abbia aderito ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge 326/2003.

Articolo 6 - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE E NUMERO DEI SOCI

1. Possono essere ammessi come soci:

- a) le piccole e medie imprese, anche cooperative, operanti nei settori dell'industria, delle costruzioni, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché imprese artigiane e agricole come definite dalla disciplina comunitaria;
- b) imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie;
- c) Confidi;
- d) professionisti, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, ivi comprese le fondazioni e le associazioni imprenditoriali, purché le piccole e medie imprese socie dispongano di almeno della metà più uno dei voti esercitabili in assemblea.

2. Possono inoltre continuare a far parte della società le imprese associate di cui all'articolo 29, comma 2 e 2-bis, della legge 5 ottobre 1991 numero 317 alle condizioni e nei limiti previsti dalle

sudette norme.

3. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti indicati dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.
4. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a cinquanta.
5. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro dei soci.

Articolo 7 - AMMISSIONE DEI SOCI

1. Chi intende essere ammesso come socio deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.
2. Il richiedente deve indicare l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e deve dimostrare di possedere i requisiti di cui al precedente Articolo 6.
3. Nella domanda l'aspirante socio deve dichiarare di essere a piena conoscenza del presente statuto nonché delle disposizioni già adottate dagli organi della Società che deve dichiarare di accettare senza riserve o condizioni.
4. Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare all'interessato la deliberazione di ammissione ed alla relativa annotazione nel libro dei soci.

5. I nuovi soci sono tenuti all'immediato versamento dell'importo corrispondente al valore nominale delle azioni sottoscritte e del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

6. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inabilitati, i falliti. Non possono altresì far parte della società coloro che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la società o che abbiano costretto quest'ultima ad atti giudiziari per

l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

7. Non possono far parte della Società tutti coloro che non abbiano i requisiti di onorabilità determinati dal decreto del Ministro del Tesoro n. 144 del 18 marzo 1998.

8. Per il caso di rigetto della domanda si applica l'articolo 2528 del codice civile.

Articolo 8 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle elezioni delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi sociali;
- c) visionare il bilancio annuale e le relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nella sede della società, nei quindici giorni che precedono l'assemblea;

2. I soci sono tenuti a osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, oltre che a favorire gli interessi della Società.

Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per morte del titolare o cessazione dell'impresa, recesso, esclusione, fallimento nel caso di ditta individuale; per scioglimento, recesso, esclusione, fallimento nel caso di imprese in forma societaria.

2. Il socio deve comunque adempiere regolarmente gli impegni derivanti dai rapporti mutualistici che non si estinguono in conseguenza della perdita di qualità di socio.

3. Il socio uscente ed i suoi eredi sono responsabili ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile.

Articolo 10 – RECESSO

1. Il recesso del socio è ammesso per tutte le cause, derogabili e inderogabili, stabilite dalla legge e non può essere parziale.
2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società nei termini e secondo le modalità di cui all'articolo 2437-bis del codice civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Con riferimento alle clausole diverse da quelle inderogabili stabilite dalla legge in ordine alle quali è esercitato il recesso, la relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica, patrimoniale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dalla ricezione, può proporre opposizione al Tribunale.
4. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici tra socio e società, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 11 – ESCLUSIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare – previo accertamento della complessiva situazione prudenziale del Confidi soprattutto in termini di adeguatezza dei fondi propri rispetto ai complessivi rischi ai quali è esposto il Confidi stesso - l'esclusione dalla società qualora il socio:
 - a) abbia rifiutato, richiesto dalla Società, l'adempimento connesso alla eventuale garanzia prestata ovvero il pagamento del debito;
 - b) non abbia provveduto in tutto o in parte al pagamento dovuto per la liberazione delle azioni, del sovrapprezzo, o di altre somme dovute alla Società;
 - c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società;
 - d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto,

dell'eventuale regolamento interno o delle deliberazioni degli organi della Società;

e) abbia interessi contrari a quelli della società o svolga, o tenti di svolgere, mediante atti

inequivocabilmente a ciò diretti, attività di concorrenza a quella esercitata dalla società;

f) nel caso previsto dal successivo articolo del presente statuto;

g) negli altri casi previsti dall'articolo 2533 del codice civile, dalla legge e dallo statuto.

2. Le deliberazioni in materia di esclusione, devono avvenire sentito il Collegio Sindacale e tenuto conto della situazione economica, patrimoniale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società; esse hanno effetto immediato e devono essere comunicate al socio entro 30 giorni con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio può proporre opposizione ad un collegio arbitrale nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

3. Il socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione è responsabile per ogni danno che deriva alla Società e, in particolare, per il fatto di avere nella compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti dimensionali propri delle piccole e medie imprese.

Articolo 12 - TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA

1. In caso di trasferimento dell'azienda di un socio, sia per atto tra vivi, sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di società.

2. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dalla società.

3. I precedenti commi si applicano anche nel caso di fusione o scissione nei confronti, rispettivamente, della società risultante dalla fusione o incorporante ovvero di quella beneficiaria.

Articolo 13 - MORTE O SCIOLIMENTO DELL'ENTE SOCIO

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi o legatari hanno diritto di subentrare in tutti i diritti e gli obblighi del socio defunto.
2. Essi diventano soci a condizione che possiedano i requisiti e che la richiesta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione al quale la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre tre mesi dalla morte del socio.
3. I soci ammessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dall'articolo 1105 e 1106 del codice civile, salvo che le azioni siano state ripartite tra gli stessi a seguito di divisione.
4. In caso di scioglimento della persona giuridica o altro ente collettivo socio della cooperativa si provvederà alla liquidazione delle azioni ai sensi dell'articolo seguente del presente statuto.

Articolo 14 - RIMBORSO DELLE AZIONI

1. Il rimborso delle azioni a favore dei soci deceduti o esclusi o degli eredi o legatari dei soci deceduti, per i quali non si verifica la continuazione della società, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il citato rimborso, ai sensi dell'art. 2535 c.c., dovrà essere pari al valore nominale delle azioni detratti gli utilizzi per la copertura di eventuali perdite quali risultanti dai bilanci precedenti o da quello di esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto. Nei casi di recesso per clausole diverse da quelle inderogabili, il Consiglio di Amministrazione potrà limitare in tutto o in parte il rimborso delle azioni e assumerà le proprie determinazioni, sentito il Collegio Sindacale, avuto riguardo alla complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società, all'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti di I e II pilastro.
2. La liquidazione non comprenderà, comunque, utili, riserve divisibili ed indivisibili, anche da sovrapprezzo, il valore nominale delle azioni assegnate ai soci a seguito dell'aumento gratuito del

capitale sociale ed altri avanzi di gestione di ogni genere. Le somme corrispondenti al sovrapprezzo eventualmente versato dal socio ed al valore nominale delle azioni assegnate al socio a seguito dell'aumento gratuito del capitale sociale rimarranno pertanto acquisite alla società e destinate ad apposite riserve statutarie.

3. La domanda di rimborso deve essere presentata entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accoglimento della istanza di ammissione a socio degli eredi o legatari da parte del Consiglio di amministrazione.

4. Negli altri casi, entro sei mesi dalla data di recesso o esclusione.

5. La liquidazione delle azioni in favore del socio o dei suoi eredi, nonché delle altre somme eventualmente dovute dalla cooperativa, dovrà essere effettuata entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso ai sensi dell'articolo 2535 del codice Civile.

Articolo 15 - PATRIMONIO NETTO

1. Il patrimonio netto della Società, costituito dal capitale sociale e dalle riserve, è variabile e non può essere inferiore a quello previsto dalle disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari.

2. La partecipazione di ciascuna impresa al capitale della società non potrà inoltre eccedere il venti per cento del capitale sociale.

3. Il patrimonio netto della società è costituito - almeno per un quinto - da apporti dei soci o da avanzi di gestione.

4. Qualora il patrimonio netto o il capitale sociale si riduca di oltre un terzo al di sotto dei minimi fissati dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'articolo 13, commi 15 e 16, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. In ogni caso si applicano le disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio dettate dalla Banca d'Italia.

Articolo 16 - CESSIONE DELLE AZIONI

1. Le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori ai sensi dell'articolo 2530 del codice civile.
2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.

Art. 16 bis – SOCI FINANZIATORI E TITOLI DI DEBITO

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della società.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 c.c. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 2514, lettera b) c.c. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire al loro possesso; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.
3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.
4. La società può emettere strumenti finanziari che attribuiscano ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi. Gli strumenti finanziari non possono essere remunerati oltre il limite massimo di cui all'art. 2514, lett. b) c.c.

Articolo 16 ter – PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi, anche di garanzia, con deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e segg. c.c., e di eventuali obblighi di

informazione alla Banca d'Italia o ad altra Autorità, alle cui istruzioni si attiene.

Articolo 17 - ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

1. L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione secondo le previsioni di legge.
3. Eventuali avanzi di gestione o utili di esercizio saranno così destinati:
 - il 30 (trenta) per cento sarà devoluto al fondo riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo stesso;
 - la residua quota di avanzi o utili a riserva statutaria indivisibile e non distribuibile.

Articolo 18 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della Società:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio sindacale;
 - e) il Direttore Generale;

Articolo 19 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.
2. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni possedute.

4. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta all'anno, entro il termine di cui al comma secondo, per l'approvazione del bilancio di esercizio della società, ovvero su richiesta di almeno un decimo dei soci, o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo dell'adunanza. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

6. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non intervenuti e ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

8. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, scegliendolo anche tra soggetti non soci, e qualora occorra due scrutatori. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

9. Delle riunioni dell'assemblea deve redigersi verbale.

Articolo 20 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio della Società e destina gli eventuali utili o avanzi di gestione secondo quanto disposto dal presente statuto;
- b) nomina e revoca i componenti il Consiglio di Amministrazione, i sindaci, il presidente del Collegio sindacale e, su proposta motivata del Collegio sindacale, nomina il soggetto a cui è demandata la revisione legale dei conti e ne determina il compenso;
- c) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d. approva il regolamento interno di cui al successivo articolo 34 del presente statuto;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci.

3. Se i soci intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

4. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Articolo 21 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un quinto dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto

favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

3. Il verbale dell'Assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Articolo 22 - RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 2539, secondo comma, il socio può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. I soci persone giuridiche hanno diritto di intervento in Assemblea attraverso il loro legale rappresentante oppure altro soggetto a tal fine designato con delega scritta firmata dal legale rappresentante.
2. Nessun delegato può rappresentare più di dieci soci.
3. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimità dell'intervento, eventualmente anche per delega, dei soci in Assemblea.

Articolo 23 - VOTAZIONE NELL'ASSEMBLEA

1. Hanno diritto di voto coloro che risultano in regola con i versamenti relativi alle azioni sottoscritte e iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.
2. La votazione in Assemblea avviene a scrutinio palese.

Articolo 24 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – NOMINA

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da nove componenti eleggibili ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.
2. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci o tra le persone indicate dalle persone giuridiche socie. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate:

- a) dal Consiglio di Amministrazione uscente;
 - b) da tanti soci che rappresentino almeno il 15% del numero dei soci aventi diritto a partecipare all'assemblea.
3. Le Confindustria territoriali indicano nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, fino a quattro candidati consiglieri in rappresentanza dei territori di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari. Qualora tale opzione non venga esercitata, il Consiglio di Amministrazione uscente provvede ad indicare i candidati mancanti.
4. Gli amministratori rimangono in carica per la durata fissata dall'assemblea all'atto della loro nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
5. Per la cessazione e la sostituzione degli amministratori si applicano le vigenti disposizioni sulla società per azioni (articoli 2385 e 2386 del codice civile).
6. Con regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci sono determinate le modalità e i sistemi di voto per liste di candidati.

Articolo 25 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, al quale è demandata la Funzione di Supervisione strategica e di gestione – eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge all'Assemblea dei soci - è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compreso la fusione nei casi previsti dagli articoli del codice civile 2505 e 2505 bis; l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie della Società; la riduzione del capitale, in caso di recesso del socio; gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

2. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, non delegabili i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari.

In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- approva:
 - a) il modello di business, gli indirizzi strategici ed i relativi piani attuativi di breve, di medio e di lungo periodo;
 - b) le politiche per la promozione di nuovi prodotti e servizi, per l'avvio di nuove attività e per l'inserimento in nuovi mercati, per la distribuzione di prodotti e servizi, per l'esternalizzazione delle funzioni aziendali e per la gestione della continuità operativa;
 - c) i regolamenti dei complessivi processi aziendali ed il regolamento dell'assetto organizzativo;
 - d) il piano annuale concernenti le verifiche da svolgere dalle funzioni aziendali di controllo ed approva le relazioni periodiche predisposte dalle stesse funzioni;
 - e) il piano di continuità operativa;
 - f) la politica di remunerazione;
 - g) gli interventi necessari al fine di adeguare le risorse ed i processi alle esigenze aziendali ed alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
 - h) il progetto di bilancio, il resoconto da trasmettere alla Banca d'Italia e l'informativa da fornire al pubblico.
- fissa il numero degli incarichi che possono essere assunti in altre società non concorrenti dai Consiglieri e dai Sindaci;
- nomina e revoca il Direttore Generale ed il responsabile del piano di continuità nonché, sentito il Collegio Sindacale, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- delega i propri poteri relativamente alle diverse attività aziendali al Comitato Esecutivo ed al Direttore Generale, con facoltà di quest'ultimo di subdelegare i poteri ricevuti. I delegati devono informare il Consiglio di Amministrazione dei poteri esercitati nella prima seduta utile del Consiglio stesso;
- sottopone all'Assemblea la proposta di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti;
- verifica:

- a. i requisiti da possedere dagli esponenti aziendali e dai responsabili delle Funzioni di controllo;
- b. la concreta attuazione degli indirizzi strategici;
- c. il grado di aderenza del complessivo sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza;
- d. il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dallo stesso Consiglio;
- e. la conformità della politica di remunerazione assunta rispetto a quella deliberata dallo stesso Consiglio;
- f. l'attuazione degli interventi deliberati dallo stesso Consiglio;
- g. l'adeguatezza delle informazioni fornite agli Organi dalle funzioni aziendali nonché l'adeguatezza dei flussi informativi scambiati fra gli stessi Organi e quelli inviati alle Autorità di Vigilanza.

3. Rientrano nella competenza dell' organo amministrativo gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative sopravvenute.

Articolo 26 - COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Comitato Esecutivo. La composizione, il ruolo, le responsabilità e le funzionalità del Comitato sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dal medesimo Consiglio.

Articolo 27 - CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno. E' altresì convocato su richiesta di almeno tre componenti il Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale.
- 2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, email o altro strumento elettronico munito di conferma di invio, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e

dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire al domicilio di ciascun consigliere almeno cinque giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; tuttavia, in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole chi presiede il Consiglio.

Nel quorum deliberativo di cui

sopra non si computa il voto dei consiglieri astenuti.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro consigliere.

5. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

6. Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Direttore Generale della società o da un consigliere incaricato dal Presidente.

7. Il verbale è sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, o impedimento, dal Vicepresidente, unitamente a chi lo ha redatto.

8. Fatta eccezione per i casi in cui il verbale venga redatto da un notaio, il consiglio di amministrazione potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità - delle quali dovrà essere dato atto nel verbale - tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento del consiglio non potranno contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Articolo 28 - PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri, se non vi abbia già provveduto l'assemblea.

2. Qualora non si raggiunga la maggioranza di cui al comma precedente il Presidente è eletto dall'assemblea, immediatamente convocata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia di quest'ultimo, dal Collegio sindacale.

3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione non riveste un ruolo esecutivo e non svolge neppure di fatto funzioni gestionali e svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli intermediari finanziari. In particolare, il Presidente:

- a) convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea dei Soci e la presiede;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- c) impartisce le opportune disposizioni per l'esecuzione delle delibere prese dagli organi della società;
- d) adempie gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- f) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;
- g) accerta che si operi in conformità agli interessi della società;
- h) conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti e attribuisce le deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e al personale secondo il dettato dell'art. 25 del presente statuto.

4. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituto dal Vicepresidente che ne esercita i poteri.

Articolo 29 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' E FIRMA SOCIALE

1. Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

2. In caso di grave impedimento del Presidente, la firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano al Vicepresidente.
3. In caso di grave impedimento anche del Vicepresidente la rappresentanza e la firma sociale spettano al consigliere d'amministrazione più anziano di età.

Articolo 30 - DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione e svolge la Funzione di gestione secondo i poteri allo stesso conferiti dal Consiglio di amministrazione. Partecipa, senza diritto di voto, alla sedute del Consiglio, del Comitato esecutivo ed alle Assemblee dei soci e svolge i compiti previsti dalla disposizioni di legge e di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari. In particolare il Direttore generale svolge i compiti descritti nei successi commi.
2. Il Direttore generale, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito da un altro dipendente designato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore Generale coordinandosi con gli altri Organi aziendali e con le Funzionali aziendali ed in particolare con le Funzioni di controllo svolge i Compiti disciplinati dalla disposizioni di legge e di Vigilanza per gli Intermediari finanziari. In particolare, Il Direttore generale:
 - definisce e propone al Consiglio di amministrazione per la relativa deliberazione:
 - a. il sistema organizzativo aziendale ed i regolamenti dei complessi processi che disciplinano i criteri da seguire nello svolgimento dei processi stessi nonché il regolamento dell'assetto organizzativo che disciplina i ruoli e le responsabilità delle singole unità organizzative ;
 - b. il piano delle attività da svolgere ed i risultati da conseguire nel breve e nel lungo periodo nonché gli interventi da assumere per eliminare eventuali carenze e disfunzioni rilevate nei singoli processi.
 - approva i procedimenti strettamente operativi per la concreta applicazione dei regolamenti

dei complessivi processi aziendali e delibera, nell'ambito dei poteri di propria competenza, gli interventi da assumere per adeguare il sistema organizzativo alle disposizioni di Vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse a seguito delle verifiche svolte sul sistema stesso;

- verifica:

- a) i risultati conseguiti rispetto a quelli previsti;
- b) il grado di aderenza normativa e operativa del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni;
- c) l'adeguatezza del capitale di coprire i complessivi rischi aziendali e delle informazioni da fornire al pubblico nonché
- d) l'efficacia delle complessive funzioni aziendali ed il corretto esercizio dei poteri operativi delegati dal Consiglio di Amministrazione nonché l'attuazione degli interventi precedentemente deliberati dal Consiglio di Amministrazione e la concreta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) l'attendibilità delle segnalazioni da fornire periodicamente all'Autorità di Vigilanza ed il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale nonché le attività connesse e strumentali della società;

- informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale in merito:

- a) ai risultati delle verifiche svolte dalla Funzioni di controllo nonché in merito agli interventi da assumere per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse ed in merito al corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) al generale andamento della gestione e alla sua prevedibile evoluzione, nonché in merito ai rischi in essere e all'adeguatezza del capitale di coprire tali rischi.

Articolo 31 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Ai consiglieri di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile.
2. La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, di Vice-presidente, di componente il Comitato Esecutivo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'Assemblea.
3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 32 – COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2397 del codice civile.
3. L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
4. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio.
5. Le riunioni del Collegio possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27, ottavo comma, del presente Statuto.
6. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuita la Funzione di controllo, svolge i compiti previsti dalle disposizioni di legge e di Vigilanza per gli Intermediari finanziari. In particolare, il Collegio sindacale, coordinandosi con gli altri Organi sociali e con le Funzionali aziendali e soprattutto con le Funzioni di controllo verifica:

- a) il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
 - b) la conformità normativa ed operativa dei complessivi processi aziendali e, in particolare, dei processi che compongono il sistema dei controlli interni. Alle disposizioni di legge e di Vigilanza;
 - c) l'adeguatezza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché l'efficacia delle funzioni aziendali e del piano di continuità operativa.
 - d) l'adeguatezza dell'informativa da fornire al pubblico, del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione redatta dal Consiglio di Amministrazione.
 - e) il corretto esercizio dei poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione e l'adeguatezza delle attività poste in essere dal Revisore legale dei conti nonché la corretta applicazione delle regole relative alla politica di remunerazione.
 - f) il rispetto dei limiti fissati dalle disposizioni di vigilanza concernenti l'attività prevalente e l'attività residuale svolta dalla Società nonché le attività connesse e strumentali rispetto a quanto al riguardo deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - g) la conformità dei modelli di organizzazione, di gestione e di controllo adottati dalla società alle disposizioni di legge e di Vigilanza per prevenire i reati indicati dalle stesse disposizioni di legge vigenti.
- propone al Consiglio di Amministrazione:
- a) gli interventi da adottare per eliminare le problematiche che ostacolano la gestione dei rischi e il conseguimento degli obiettivi in termini di efficacia e di efficienza;
 - b) gli interventi per eliminare eventuali carenze emerse nei processi di competenza degli altri Organi sociali;
- formula un parere al Consiglio di Amministrazione per la nomina e alla revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;

- informa:
 - a) l'Assemblea dei soci in merito a fatti censurabili di rilevante gravità di cui è venuto a conoscenza e/o comunicati allo stesso dai soci ed ai risultati dell'esercizio sociale nonché in merito all'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri unitamente alle eventuali osservazioni in ordine al bilancio e alla sua approvazione;
 - b) la Banca d'Italia in ordine agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possono costituire un'irregolarità significativa nella gestione o una violazione delle norme che ne disciplinano l'attività, nonché in ordine alle carenze significative riscontrate;
 - c) il Revisore legale dei conti, in merito ai dati ed alle informazioni rilevanti al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti. Informa, in materia di antiriciclaggio, il legale rappresentante della Società o un suo delegato in merito alle infrazioni delle procedure di segnalazione delle operazioni sospette di cui ha notizia;
 - d) l'Autorità di Vigilanza, in merito agli atti o ai fatti di cui viene a conoscenza che possano costituire delle infrazioni agli obblighi di adeguata verifica della clientela, all'organizzazione, alla registrazione delle operazioni nonché alle procedure ed ai controlli interni.

7. La Revisione legale dei conti della Società è esercitato da un Revisore legale dei conti (o una società di revisione legale dei conti) iscritto nel registro previsto dalla legge. Il Revisore legale dei conti è nominato e revocata dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del collegio sindacale.

Articolo 33 - SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. La società può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria; si scioglie inoltre negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
3. In caso di cessazione della Società il patrimonio sociale - adempiute tutte le obbligazioni sociali

nonché dedotto il capitale versato - deve essere devoluto ai fondi di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Articolo 34 - REGOLAMENTO INTERNO

L'Assemblea ordinaria approva un regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la elezione alle cariche sociali.

Articolo 35 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di "confidi" e di società cooperative nonché alle disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari di cui all'articolo 106 del TUB.
2. In ogni caso non troveranno applicazione le norme del presente statuto incompatibili con le disposizioni di legge e di Vigilanza previste per gli Intermediari Finanziari.